

*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 196 del 11/11/2019**

**Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Venticinquesimo provvedimento 2019.**

### RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, come modificato dall'art. 38 ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" le somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di compensi professionali, e oneri accessori, spettanti ad avvocato del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1

Cont. 825/99/N-TO - Corte di Cassazione - Regione Puglia c/ ingg. Giuseppe Carulli, Salvo Macchia e Domingo Sylos-Labini - Impugnazione sent. n. 120/04 Corte d'Appello di Bari - Competenze professionali avv. Mario SPINELLI.

- Con deliberazione n. 1932 del 23/12/2004 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. in data 17/05/2004, all'avv. Mario Spinelli, al fine di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione la sent. 120/04 emessa dalla Corte d'Appello di Bari.

(Valore della controversia: € 78.000,00; Settore di spesa: LL.PP.)

- Con determinazione dirigenziale n. 318 del 24/02/2015 si è provveduto a liquidare, in favore del predetto legale, l'importo di € 816,99 oltre CAP e IVA (totale € 1.000,00), a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- La Corte di Cassazione, con sent. n. 18223/09, ha cassato la sentenza impugnata dalla difesa regionale, condannando le controparti al pagamento - in solido - delle spese processuali in favore della Regione, liquidando quelle relative a tale giudizio in € 8.100,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.

- L'avv. Mario Spinelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con prima nota datata 1/3/2010 (prot. arrivo Avvocatura n. 11/L/4824 del 5/3/2010), ha chiesto il pagamento delle competenze professionali, allegando nota spese dell'importo di € 18.575,55 (di cui € 698,00 per spese documentate) compresi CAP ed IVA; seguivano solleciti in data 15/7/2010 e 19/06/2012.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale ha diffidato l'Amministrazione Reg.le a porre in essere tutti i pagamenti per i quali lo Studio risulta creditore.

- Con ultima email, seguita da lettera racc.ta (prot. arrivo AOO\_024/7315 del 13/06/2019), l'avv. Mario Spinelli ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevasi relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.02.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.06.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, unitamente alla notula datata 1/3/2010.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata nell'importo complessivo di € 8.283,40 (comprensivi di CAP, IVA e spese esenti, ed a lordo di R.A.), per le motivazioni che saranno esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione.

4.

Debito fuori bilancio n. 2

Cont. 3854/01/CO - Tribunale di Bari (RG. 7053/2003) - Regione Puglia c/ Casa di Cura "S. Maria" di Bari e Banca Monte dei Paschi di Siena - Competenze professionali avv. Mario SPINELLI.

- Con deliberazione n. 730 del 7/6/2002 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. in data 03/04/2002, all'avv. Mario Spinelli, al fine di procedere al recupero delle somme non dovute ed indebitamente introitate dalla citata struttura ospedaliera, a titolo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione con il S.S.N..

(Valore della controversia: € 2.196.692,80; Settore di spesa: Sanità)

- Con il predetto provvedimento si è provveduto - altresì - a liquidare, in favore del predetto legale, l'importo di € 1.200,00 oltre CAP e IVA (totale € 1.468,80), a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il giudizio si è concluso con sentenza del 6/2/2014 con la quale il Tribunale di Bari ha, tra l'altro, condannato la Casa di Cura Santa Maria al pagamento, in favore della Regione, della somma di € 2.196.692,80 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese processuali, liquidandole in € 21.000,00 (di cui € 950,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

- In data 2/5/2014 è stata trasmessa specifica per l'importo di € 31.878,60 oltre spese esenti.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale ha diffidato l'Amministrazione Reg.le a porre in essere tutti i pagamenti per i quali lo Studio risulta creditore, fornendo elenco nel quale risulta compreso il compenso relativo al giudizio di che trattasi.

- Con ultima email e lettera 19/4/2019 (prot. arrivo AOO\_024/7319 del 13/06/2019) l'avv. Mario Spinelli ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle in evase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.02.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.06.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, unitamente alla notula datata 2/5/2014 per un importo di € 31.878,60 oltre spese esenti.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata nell'importo complessivo di € 30.268,00 comprensivi di CAP, IVA e spese esenti, per le motivazioni che saranno esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione.

Debito fuori bilancio n. 3

Contt. 3450/00/CO e 7294/01/CO - Tribunale di Bari Sez. Lavoro - Ing. Domenico Modugno c/ Regione Puglia (Ricorsi riuniti) - Competenze professionali avv. Mario SPINELLI.

Cont. 3450/00/CO- RG. 4992/00

- Con deliberazione n. 947 del 9/7/2002 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. in data 23/05/2002, all'avv. Mario Spinelli, al fine di riassumere il giudizio promosso dall'ing. Modugno, stante l'interruzione *ope legis* per decesso dell'avv. Michele Spinelli fu Mario.

(Valore della controversia: £ 4.258.000.000 pari ad € 2.199.073,48; Settore di spesa: Sanità)

- Con il predetto provvedimento si è provveduto - altresì - a liquidare, in favore del legale, l'importo di € 1.200,00 oltre CAP e IVA (totale € 1.468,80), a titolo di acconto sulle competenze professionali.

Cont. 7294/01/CO- RG. 13294/00

- Con deliberazione n. 1524 dell'11/10/2002 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. in data 31/07/2002, all'avv. Mario Spinelli, al fine di riassumere il giudizio promosso dall'ing. Modugno, stante l'interruzione *ope legis* per decesso dell'avv. Michele Spinelli fu Mario.

(Valore della controversia: € 154.937,59; Settore di spesa: Sanità)

- Con determinazione dirigenziale n. 529 del 18/11/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del predetto legale, l'importo di € 816,99 oltre CAP e IVA (totale € 1.000,00), a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Con ordinanza del 13/11/2006 il Giudice, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione, ha disposto la riunione al fascicolo RG. 4992/00 di quello avente RG. 13294/00.

- Il Tribunale di Bari sez. Lavoro, con sent. n. 1750/2010, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi proposti da Modugno Domenico, riuniti come detto, ha rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite.

- L'avv. Mario Spinelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con prima nota datata 25/2/2010 (prot. arrivo Avvocatura n. 11/L/4604 del 3/3/2010), ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo complessivo di € 79.570,19 (compreso CAP ed IVA).

- Seguivano solleciti in data 15/7/2010, 19/6/2012 ed email del 14/07/14.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale ha diffidato l'Amministrazione Reg.le a porre in essere tutti i pagamenti per i quali lo Studio risulta creditore.

- Con ultima email e lettera datata 5/6/2019 (prot. arrivo AOO\_024/7317 del 13/06/2019) l'avv. Mario Spinelli ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.02.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.06.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, unitamente alla prima notula per € 79.570,19.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata nell'importo complessivo di € 40.099,86 comprensivi di CAP ed IVA, per le motivazioni che saranno esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione.

Debito fuori bilancio n. 4

Cont. 425/96/C - Corte Suprema di Cassazione (RG. 8682/01) - ITALSCAVI COSTRUZIONI S.p.A c/ R.P. - Ricorso per cassazione sent. n. 289/00 Corte d'Appello di Bari - Competenze professionali avv. Mario SPINELLI.

- La ITALSCAVI COSTRUZIONI s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione di centri pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia nei Comuni di Vieste ed Otranto, con ricorso notificato il 23/03/2001, ha chiesto la cassazione della sent. n. 289/00 con la quale la Corte d'Appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla difesa regionale, ha annullato il lodo arbitrare in data 30/01/1998, condannando detta società al pagamento delle spese di giudizio.

- La Regione si è costituita a mezzo di un collegio difensivo composto dall'avv. Michele Spinelli fu Mario e da due legali interni (avv.ti Di Lecce e Cipriani).

- In data 20/10/2003 il Presidente p.t. conferiva procura speciale all'avv. Mario Spinelli al fine di rappresentare e difendere la Regione in sostituzione del compianto avv. Michele Spinelli fu Mario.

- La Corte di Cassazione, con sent. n. 3620/04, ha rigettato il ricorso della ITALSCAVI, condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della Regione, liquidandole in complessivi € 15.100,00 (di cui € 100,00 per spese), oltre a spese generali ed accessori di legge.

- L'avv. Mario Spinelli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con prima nota datata 23/02/2009 (prot. 5073/2009 del 02/03/2009), ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando apposita nota spese per l'importo di € 29.823,85; seguivano solleciti in data 15/7/2010 e 19/06/2012.

- Con lett. datata 30/3/2016 il legale ha diffidato l'Amministrazione Reg.le a porre in essere tutti i pagamenti per i quali lo Studio risulta creditore.

- Con ultima email, seguita da lettera racc.ta (prot. arrivo AOO\_024/7316 del 13/06/2019), l'avv. Mario Spinelli ha inviato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevasi relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.02.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.06.2014, entrambe a loro volta modificate con ultima DGR 482/2019, unitamente alla notula (adeguata alle percentuali IVA e CAP) per un importo di € 30.885,20 (di cui € 826,13 per spese esenti).

- Con deliberazione n. 1464 del 02/08/2019, rettificata con DGR n. 1574 del 02/09/2019 la G.R. ha ratificato, ora per allora, gli incarichi conferiti agli avv. Michele Spinelli fu Mario (deceduto in data 13/03/2002) e all'avv. Mario Spinelli, al fine di

consentire la liquidazione delle competenze spettanti sia agli eredi dell'avv. Michele Spinelli che all'avv. Mario Spinelli.

(Valore della controversia: £. 10.024.952.424 (pari ad € 5.177.455,84); Settore di spesa: LL.PP.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata nell'importo complessivo di € 28.594,50 (comprensivi di CAP, IVA e spese esenti, ed a lordo di R.A.), per le motivazioni che saranno esplicitate nel consequenziale provvedimento di liquidazione.

Per quanto sopra esposto, la somma complessiva da riconoscersi in favore dell'avv. Mario Spinelli ammonta ad € 107.245,76.


Al finanziamento della spesa inerente i debiti f.b. dal n. 1 al n. 4, determinata complessivamente in € 107.245,76, si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del beneficiario si provvederà con apposite determinazioni dell'Avvocatura regionale.

Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione della vetustà dei crediti vantati.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano



Legge Regionale 32 2019, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Venticinquesimo provvedimento 2019.

#### Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, i debiti fuori bilancio, di seguito indicati, inerenti a compensi professionali spettanti all'avv. M. S. per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, per un ammontare complessivo di € 107.245,76.

Cont. 825/99/N-TO: Corte di Cassazione - ing. Carulli + 2	- Importo € 8.283,40
Cont. 3854/01/CO: Trib. Bari - Casa di Cura S. Maria	- Importo € 30.268,00
Contt.3450/00/CO e 7294/01/CO:Trib.av.Bari - ing. Modugno	- Importo € 40.099,86
Cont. 425/96/C: Corte di Cassazione - ITALSCAVI	- Importo € 28.594,50
Totale complessivo € 107.245,76	

2. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011.

#### Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio)

1. Al finanziamento della spesa complessiva di € 107.245,76 derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi".